



COMUNE DI SAN BASSANO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con delibera di C.C.
n. 35 del 24.11.2021

- Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'
- Art. 2 – DEFINIZIONI
- Art. 3 - ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO
- Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
- Art. 5 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- Art. 6 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA
- Art. 7 - TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI A TERZI
- Art. 8 - PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- Art. 9 - CRITERI PER L' ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO
- Art. 10 - MODALITA' PER LE CONCESSIONI IN USO
- Art. 11 - USO DEGLI IMPIANTI
- Art. 12 - RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
- Art. 13 - INSTALLAZIONI PARTICOLARI
- Art. 14 - UTILIZZO IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
- Art. 15 - TARIFFE D' USO
- Art. 16 - RINUNCIA ALL'UTILIZZO
- Art. 17 - SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO
- Art. 18 - REVOCA DELL'UTILIZZO
- Art. 19 – FORME E AFFIDATARI DELLA GESTIONE
- Art. 20 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE D' IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE
- Art. 21 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE O GARA INFORMALE
- Art. 22 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
- Art. 23 - CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
- Art. 24 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L' AFFIDAMENTO

Art. 25 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 26 - ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 27 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 28 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 29 - ATTREZZATURE E BENI MOBILI

Art. 30 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI GESTIONI

Art. 31 - NORME DI RINVIO

Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi ad Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e devono essere improntati ai principi di buon andamento e di imparzialità ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per concessione in gestione, l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
- f) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;

Art. 3 - ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO

Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono i seguenti:

- PALESTRA POLIVALENTE ubicata in via Nonzola.
- PALESTRA SCOLASTICA ubicata in piazza Mons. Frosi.
- CAMPO DI CALCIO ubicato in via Nonzola.
- CAMPO DI BEACH VOLLEY ubicato in via Nonzola.

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse ed inerenti al tipo di struttura.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per pre-adolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, a favore di quei giovani atleti che presentano difficoltà sociali, relazionali, psichiche e fisiche segnalati dall'Assessorato ai Servizi Sociali;
- b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI.

4. Attività che si possono svolgere presso gli impianti sportivi comunali per tipologia:

-PALESTRA POLIVALENTE via Nonzola:
pallavolo, basket e calcio a 5.

-PALESTRA SCOLASTICA piazza Mons. Frosi:
attività scolastiche, attività extra-scolastiche: pallavolo, basket, corsi di fitness e altre attività valutate dalla Giunta.

-CAMPO DI CALCIO via Nonzola
calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5.

-CAMPO DI BEACH VOLLEY via Nonzola:
beach volley

Art. 5 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La gestione degli impianti sportivi indicati all'art.3 del presente regolamento viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi.

Art. 6 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3. Il concessionario della gestione, e quello dell'uso per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.

4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 7 - TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI A TERZI

Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:

- a) concessione in uso;
- b) concessione per la gestione.

Art. 8 - PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, spetta al responsabile del settore Amministrativo con il supporto dell'Assessore allo Sport, sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, nonché sulla base del criterio del massimo utilizzo.

2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, per le giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato sulla base delle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche.

3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto richiesto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa (vedi art. 4 comma 4).

Art. 9 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:
- Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI.
 - Istituzioni scolastiche.

- Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici.
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
- Enti di promozione sportiva.
- Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.
- Privati per lo svolgimento di attività sportive.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere alle società, ed a quelle associazioni che sono in possesso della maggioranza delle condizioni di seguito elencate:

- soggetti che abbiano sede a San Bassano;
- soggetti con il maggior numero di iscritti residenti a San Bassano.
- maggior numero di anni di attività nel territorio di San Bassano;
- soggetti con il maggior numero di iscritti con riferimento all'anno sportivo precedente;
- essere già stato assegnatario del medesimo turno in precedenza;
- maggior durata in mesi del turno richiesto;
- soggetti che non dispongano già di un loro impianto.

3. L'uso di impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orario extra-scolastico, è subordinato alle necessità della scuola a cui fanno capo.

4. L'Istituto comprensivo, in ottemperanza alla normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego degli impianti scolastici da parte della comunità, invia all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola dei rispettivi impianti entro il primo Settembre di ogni anno.

5. Dovrà essere garantito l'utilizzo degli impianti anche a Società e Associazioni sportive, che ne facciano richiesta, al fine di promuovere nuove discipline sportive non praticate dalle Società o Associazioni presenti sul territorio oppure per realizzare corsi o promossi dal Comune di San Bassano.

6. Le associazioni che realizzano corsi, devono garantire un numero di partecipanti pari ad almeno otto unità, salvo eccezioni concesse dall'Amministrazione comunale.

7. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

8. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996.

9. Il Responsabile del Settore, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, sia di proprietà comunale che pertinenti alle scuole, acquisito in quest'ultimo caso il parere favorevole dell'Istituto Comprensivo stesso, nel rispetto dei criteri di cui al punto 2, redige un piano di utilizzo degli impianti, perfezionando le relative convenzioni o autorizzazioni. Tale piano viene portato a conoscenza degli utilizzatori e dei cittadini mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e tempestivamente aggiornato sia in caso di rinunce che di utilizzi integrativi.

Art. 10 - MODALITA' PER LE CONCESSIONI IN USO

1. I soggetti di cui all'art.9 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza entro il 30 luglio di ogni anno, presentandola al settore Amministrativo del Comune e in copia all'Assessore allo Sport. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline compete all'Assessore allo Sport in collaborazione con l'ufficio Amministrativo che provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva e comunque non oltre il 5 settembre. Ogni turno richiesto non potrà essere inferiore all'ora e lo stesso richiedente non potrà ottenere due turni nel medesimo impianto con un'interruzione di utilizzo di meno di 90 minuti tra i due turni stessi.

2. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

3. I soggetti concessionari dell'utilizzo dovranno comunicare in forma scritta all'ufficio Amministrativo il nominativo della persona responsabile di quanto prescritto nel presente regolamento, della quale dovranno essere trasmesse le generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico ed indirizzo mail). Tale persona, inoltre, avrà il compito di comunicare con l'Assessore allo Sport e/o l'ufficio Amministrativo per ogni necessità o segnalazione inerente la manutenzione delle strutture e degli impianti.

4. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà preventiva e tempestiva comunicazione scritta al Comune. Qualora la comunicazione fosse successiva alle date di mancato utilizzo, verrà addebitato comunque l'utilizzo.

5. Gli spazi resi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati.

6. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.

7. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

8. La concessione di utilizzo occasionale viene rilasciata dal responsabile del settore Amministrativo, dopo aver sentito l'Assessore allo Sport e, se necessario, la Giunta Comunale.

Art. 11 - USO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate, le cui condizioni sono verificate prima della concessione di utilizzo.

2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal settore Amministrativo e/o dall'Assessore allo Sport comporta la decadenza della concessione degli spazi.

3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

4. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

5. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

6. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

7. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti affidati in gestione/utilizzo è tassativamente vietato:

- a) sub-affidare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione/convenzione;
- b) fumare all'interno della struttura;
- c) consumare cibo nel campo di gioco e negli spogliatoi;
- d) accedere al campo di gioco con calzature non idonee;
- e) effettuare allenamenti sul campo di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del gestore o da parte del Responsabile comunale, cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo;
- f) l'accesso agli spogliatoi e all'interno del campo di gioco a persone non tesserate;
- g) durante gli allenamenti e le gare di sostare alle persone non tesserate negli spogliatoi;
- h) la manipolazione del quadro elettrico (luci/fari);
- i) la manipolazione dei termostati e delle relative sonde dell'impianto di riscaldamento;
- j) l'accesso a locali privati;
- k) detenere le chiavi di accesso dell'impianto oltre il periodo di durata della convenzione/autorizzazione o farne copie qualora non espressamente autorizzati;
- l) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- m) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- n) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Art. 12 - RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1.I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- a) rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- b) evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- c) mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2.I richiedenti sono tenuti a segnalare telefonicamente e, a seguire, in forma scritta, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto per la giornata in cui si è verificato il danno. Se non è possibile determinare con precisione una data saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.

3.I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 13 - INSTALLAZIONI PARTICOLARI

1.Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra-sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, alla sistemazione e al montaggio delle attrezzature necessarie, previa comunicazione e verifica dell'ufficio tecnico comunale.

2.Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

3.Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro il giorno e l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art. 14 - UTILIZZO IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive purché la struttura risulti adatta al tipo di evento richiesto: Grest, festa dell'Oratorio, festa AVIS (ad es. campo di calcio e zona adiacente) ecc, e compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con i provvedimenti di autorizzazione in essere e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

2. Le tariffe e le richieste di utilizzo degli impianti sportivi e scolastici di proprietà comunale per manifestazioni extra-sportive vengono valutate, stabilite e confermate dalla Giunta comunale.

3. Al responsabile del settore tecnico e all'Assessore allo Sport dovrà essere consegnata per il tipo di manifestazione idonea documentazione in modo che possa essere visionata per poi procedere o meno alla conferma da parte della Giunta dell'evento.

Art. 15 - TARIFFE D'USO

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, entro il 31 dicembre, a valere per l'anno successivo, e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio a cui si riferiscono.

2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune con modalità di pagamento concordate e riportate nella conferma scritta da parte del Responsabile del servizio o dall'Assessore allo Sport.

3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti per la stagione sportiva successiva.

4. Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste ed elencate nello atto deliberativo di cui al precedente punto 1) oppure decise dalla Giunta Comunale come da Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi finanziari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2013 prestando particolare attenzione alle iniziative o attività che rivestono particolare rilevanza sociale, umanitaria ed educativa.

5. L'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale è dato a titolo gratuito alle scuole limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

Art. 16 - RINUNCIA ALL'UTILIZZO

1. La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 5 giorni.

2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni solo verbali o posticipate.

3. In caso di rinuncia definitiva, da presentare almeno 30 giorni prima per gravi e comprovati motivi, gli spazi disponibili saranno assegnati ai soggetti con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande e nel rispetto dei criteri di cui all'art.9, punto 2.

Art. 17 - SOSPENSIONE DELL' UTILIZZO

1. I provvedimenti che autorizzano l'utilizzo possono essere sospesi temporaneamente dall'Amministrazione Comunale, anche su richiesta della Scuola, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

2. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale provvede a dare comunicazione della sospensione ai soggetti gestori/utilizzatori con un congruo preavviso.

3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del settore tecnico.

4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori/utilizzatori né dal Comune.

Art. 18 - REVOCA DELL' UTILIZZO

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 11 e dall'art. 12, nonché per il mancato pagamento dell'eventuale canone/tariffa, il responsabile del settore Amministrativo ha facoltà di revocare il provvedimento di autorizzazione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del gestore/utilizzatore al pagamento delle somme dovute e al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte il provvedimento di autorizzazione per motivi di pubblico interesse, senza che il gestore/utilizzatore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 19 - FORME E AFFIDATARI DELLA GESTIONE

1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

3.L' Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del soggetto individuato come gestore.

4.Il Comune qualora non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, in attuazione dell'articolo 6 della Legge n.38/2021, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

5.Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 4 possono presentarsi in forma associata.

6.In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 4, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

7.L' affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui all'art. 40 del D.Lgs n.177/2017, è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, solo nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 4.

Art. 20 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE

1.L' Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art.19, comma 4, la gestione di impianti senza rilevanza economica, che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale, a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- a) che si tratti di impianti sportivi senza rilevanza economica le cui caratteristiche e dimensioni consentano lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedano una gestione facile e con costi esigui;
- b) che sia garantita la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
- c) che sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- d) che sia garantita l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
- e) che sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

2. La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dalla Giunta comunale tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socio-educative e sociali.

3. L' atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

Art. 21 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE

1.L' Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 19 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

- a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;
- b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale che richiedano la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori da parte dell'affidatario stesso, che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio.

2.La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura di pubblica selezione, mediante avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

3.La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con gara informale alla quale devono essere invitate almeno tre ditte società/associazioni, individuati dall'art.19 comma 4, presenti sul territorio, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e/o delle persone anziane nelle attività sportive.

4.Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

Art. 22 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura dell'avviso pubblico.

L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, oltre allo schema di contratto che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

Art. 23 - CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

1. La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità, successivamente esplicitate in punteggi, riferite alle seguenti caratteristiche:

- a) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) scelta dell'affidatario che tenga conto di:
 - esperienza nel settore;
 - radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
 - corrispettivo dovuto o canone di concessione;
 - tariffe o prezzi d'accesso a carico degli utenti o dell'eventuale ribasso su quelli predeterminati dall'Ente pubblico proprietario dell'impianto;
 - numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
 - affidabilità economica;
 - qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
 - qualità della proposta gestionale e compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
 - presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglitoria o di realizzazioni delle opere ulteriori previste;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

2. L'ammontare del massimo contributo economico che si intende concedere, così come pure il canone minimo di concessione, viene stabilito dalla Giunta comunale con atto specifico tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti compresa la realizzazione di lavori di miglitoria o per la realizzazione di investimenti di opere ulteriori, che si intendono affidare al gestore.

3. L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che al contratto regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

Art. 24 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 19 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a) di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
- b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell'istanza;
- c) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

3. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

4. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

- a) la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto;
- e) aver svolto, gestito od organizzato, nel comune di San Bassano o in altro Comune attività sportiva per un periodo minimo di un anno al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 25 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adoterà gli indirizzi per concessione in gestione relativa alle modalità di affidamento delle gestioni di impianti sportivi di proprietà del Comune, valutando altresì se ricorrano i presupposti per la rilevanza sociale di cui al precedente articolo 20.

2. L'affidamento avviene con specifico provvedimento del responsabile del settore competente.

3. Ai gestori è fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso dell'attività sia durante le manifestazioni.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, nelle convenzioni, un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse.

Art. 26 - ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

Gli impianti che l'Amministrazione Comunale intende concedere in gestione a terzi, sono oggetto di singole convenzioni che devono prevedere almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto della convenzione;
- la durata della convenzione;
- la descrizione della struttura sportiva;
- i criteri di utilizzo dell'impianto;
- gli obblighi e gli oneri del concessionario;
- la responsabilità del concessionario;
- la competenza dei proventi della gestione;
- gli obblighi ed oneri del Comune;
- i controlli;
- casi di risoluzione anticipata della convenzione;
- fidejussione o garanzia bancaria.

Art. 27 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1.E' fatto obbligo al concessionario di informare il Settore competente di tutte le attività che si svolgono presso gli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.

2.I concessionari si assumono tutti gli oneri derivanti dai consumi delle utenze che fanno capo all'impianto. Le spese di volturazione sono a loro carico.

3.Il concessionario deve usare l'impianto per le attività in esso consentite.

4.E' data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant' altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.

5.Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.

6.I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 28 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

2. Il concessionario si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza.

3. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

4. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il concessionario ha la facoltà di accollarsi eventuali interventi diretti di manutenzione straordinaria, a seguito dei quali la Giunta Comunale potrà deliberare l'erogazione di eventuali contributi.

Art. 29 - ATTREZZATURE E BENI MOBILI

1. È fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Art. 30 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI GESTIONI

La concessione di gestione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione.

Art. 31 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE

A norma dell'art. 3, comma 4, dello statuto, il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore dopo l'esecutività del provvedimento di adozione e dopo la successiva pubblicazione del regolamento stesso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.